

**SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA
PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPO**

Premesso che:

- il/la^(a), codice fiscale, partita IVA, con sede legale in, in data ha presentato all'Ufficio speciale ricostruzione, appresso indicato per brevità USR, domanda intesa ad ottenere un contributo ai sensi del D.L. 189/2016 – Art. 20 bis – Decreto 11 agosto 2017 per la prosecuzione dell'attività e della ripresa produttiva a seguito degli eventi sismici;
- con Determinazione Dirigenziale del n. l'USR ha concesso alla contraente un contributo complessivo di €
- ai sensi del Decreto è prevista la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 70% dei costi ammissibili calcolando il 30% della riduzione del fatturato sulla base di polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari almeno alla differenza tra l'anticipazione concessa ed i costi di produzione 2017 dichiarati nella domanda pari a €..... e di durata non inferiore a 18 mesi a far data dalla sottoscrizione della fideiussione.

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritto/a^(b), in seguito denominata per brevità ("banca" o "società") con sede legale in, via iscritta nel registro delle imprese di al n., iscritta all'albo/elenco^(c), a mezzo dei sottoscritti signori:

- nato a il
- nato a il

nella rispettiva qualità di

dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della^(a) ed a favore dell'Ufficio speciale della ricostruzione Umbria – di seguito USR - , fino alla concorrenza dell'importo di € (.....), corrispondente alla differenza tra l'anticipazione concessa ed i costi di produzione 2017 dichiarati nella domanda oltre alla maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data della richiesta di restituzione maggiorato di due punti percentuali per la durata del periodo che decorre dalla data dell' erogazione dell'anticipo sino alla data del rimborso.

La^(b) sottoscritta, rappresentata come sopra:

- 1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all'USR, con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la^(a) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta - comunicato per conoscenza al garante - formulata dall'USR medesimo a fronte dell'inadempienza riscontrata. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data della richiesta di restituzione, maggiorato di due punti percentuali;
- 2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione

dell'inadempienza riscontrata da parte dell'USR, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla^(a) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente perda i requisiti di ammissibilità previsti dal Decreto o sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;

- 3) accetta di restituire le somme richieste dall'USR con le modalità che verranno indicate nella richiesta, di cui al punto 2;
- 4) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a 18 mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovata fino allo svincolo da parte dell'USR. La garanzia sarà svincolata dall'USR alla data di erogazione del saldo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia fideiussoria;
- 5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la^(a) e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 c.c.; agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944;
- 6) eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all'USR o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono accettate e pertanto si intendono nulle e/o inefficaci;
- 7) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento, l'USR non comunica il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

Fidejussore *

Impresa

(a) *Soggetto beneficiario del contributo.*

(b) *Soggetto che presta la garanzia.*

(c) *Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 presso la Banca d'Italia.*